

6. I componenti dell'Organo di Controllo devono rispondere a requisiti di competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

7. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di Controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, L'Organo di Controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

8. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea dell'Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

9. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

10. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

11. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano eletti nell'Assemblea degli Associati sono considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo.

12. L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

13. L'Organo di Controllo inoltre:

- verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

ART. 14 (Revisione legale dei conti)

1. Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l'Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, l'Assemblea degli associati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.
2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - richiamo scritto
 - sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
 - esclusione.
3. Avverso ai provvedimenti assunti l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

TITOLO IV (STRUTTURE DELL'AUSER)

ART. 16 (Centro Regolatore)

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, la struttura statutariamente definita al livello territoriale è il Centro Regolatore che svolge attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore affiliati e delle loro attività di interesse generale.
2. E' titolare dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento definito dal proprio congresso.
3. In tale ambito può delegare ad una affiliata questa titolarità.
4. Il Centro Regolatore, statutariamente definito, deve svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.
5. Compete ai Centri Regolatori la proposta di candidature delle Presidenze.

ART. 17 (Auser Territoriale)

1. L'Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:
 - indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;

- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale;
- facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell'Organo di Controllo;
- funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

2. L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

ART. 18 **(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)**

1. Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

TITOLO V – AFFILIAZIONE

ART. 19 **(Affiliazione)**

1. L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

2. In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e dividerne i contenuti delle intese stesse.

3. L'Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all'articolo 5 del Codice stesso, salvo quelle diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS, qualora decidesse di aprire la partita IVA, deve avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.

4. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il ritiro dell'affiliazione.

5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa l'Associazione mantiene la propria autonomia, e risponde pertanto in proprio del proprio operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 20 **(Vincoli di affiliazione)**

1. L'Associazione condivide gli scopi dello Statuto della rete Auser e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Insieme.
2. Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati all'art. 2 del vigente Statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.
3. L'Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite l'Auser territoriale, all'Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti.
4. L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 21 **(Cessazione della condizione di affiliazione)**

1. La condizione di affiliazione alla rete Auser cessa:
 - per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
 - per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto della rete Auser.
2. Il recesso dall'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.
3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un'affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (e delle Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell'affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:
 - in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
 - in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
 - rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall'Associazione, la Presidenza dell'Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 22 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24 (Bilancio preventivo)

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispose per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 25
(Bilancio consuntivo)

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente e in raccordo con il proprio Centro Regolatore.
2. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.
3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di Controllo (ove presente) almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo ragioni oggettive previste dalla normativa e comunque non oltre il 30 maggio.
4. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione dell'Organo di Controllo (ove presente) devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 26
(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. L'associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser.

ART. 27
(Adempimenti)

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. È fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

ART. 28
(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità

in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 29
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII
(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')

ART. 30
(Disposizioni circa la responsabilità)

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 31
(Conflitto di interessi e incompatibilità)

1. Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale e di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Nel pieno rispetto dei principii di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi dell'è immediata ed automatica.
3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

4. L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.
5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

ART. 32 (Titolarità e tutela dei dati)

1. L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate.
4. L'Associazione è tenuta a rispettare il Regolamento in materia di protezione dei dati personali approvato dalla rete AUSER.

TITOLO IX (DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)

ART. 33 (Politiche di genere e Pari opportunità)

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.
2. Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.
3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.
4. Pertanto è istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 34
(Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

1. La eventuale cancellazione dalla sezione della Promozione sociale e la successiva iscrizione alla sezione del Volontariato nel registro unico nazionale, e viceversa, non costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

ART. 35
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto della rete Auser e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie della rete Auser sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

§§§

